



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018

Articolo 1

Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 3 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere) e s.m.i.;
- dalla Delibera G.R. Lombardia n. 8/6495 del 23/01/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85);
- dal D.P.R. n. 59/2013 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- dalla L. n. 447/1995, art. 8 Legge quadro sull'inquinamento acustico - art. 8 Disposizioni in materia di impatto acustico;
- dal D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- dal D. Lgs n. 222/2016 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - Tabella A, D. Lgs. 222/2016;
- dalla legge 248/2006, art. 3;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
- dall' art. 19 comma 8 DPR 24.07.1977, n.616;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 2

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quadriennale, in conformità a quanto previsto dal punto 12.1 della delibera di G.R. n. 6495/2008, tuttavia potranno essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione.

I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Articolo 3

Ambito di applicazione e modalità di trasmissione delle istanze

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio di autorizzazioni per:

1. l'apertura permanente in sede fissa;
2. il trasferimento di sede;
3. il subingresso nella titolarità

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le istanze dovranno essere presentate tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, fatta eccezione per la domanda di rilascio di nuova autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che dovrà essere presentata all'indirizzo PEC del Comune protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Articolo 4

Autorizzazione all'apertura, al trasferimento e SCIA di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o la domanda di trasferimento da una zona all'altra del territorio cittadino o all'interno della medesima zona ¹ deve essere inviata o presentata allo Sportello Impresa (SUAP) del comune.

Nella domanda devono essere indicati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010 e s.m.i.;
- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.
- la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, la seguente documentazione a mezzo PEC all'indirizzo di cui all'art. precedente:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, e l'eventuale possesso degli spazi destinati a parcheggi richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi del presente regolamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF;
- d) la SCIA, ai fini della registrazione, di cui agli articoli 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ATS competente;

¹ Essendo le zone tutte sottoposte a programmazione risulta inapplicabile la DIA ora SCIA come da circolare interpretativa al D. Lgs n. 59 del 26/03/2010 n. 3635 del Ministero dello Sviluppo Economico

- e) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n°13/2001 e della D.G.R n°7/8313 del 08/03/2002 o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nei casi previsti dalla D.G.R. del 10/01/2014 n. X/1217 e dalla D.G.R. del 04/12/2017 n. X/7477.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di compravendita/affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti.

Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività, l'interessato dovrà presentare apposita comunicazione, ai sensi del D. Lgs. 222/2016, con effetto immediato.

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Articolo 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla somministrazione suddetta.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata.

Articolo 6

Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune mediante presentazione della SCIA, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

Articolo 7

Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione della SCIA. Le suddette attività temporanee, a norma di quanto disposto dalla legge regionale n° 6/2010 e s.m.i., comunque non possono avere una durata complessivamente superiore a quella della manifestazione.

Articolo 8

Cessazione dell'attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve inoltrare al comune apposita comunicazione, ai sensi del D. Lgs. 222/2016, allegando l'autorizzazione in suo possesso.

Articolo 9

Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento

Questa Amministrazione Comunale, ai fini del presente regolamento suddivide il territorio comunale in due zone, per la cui individuazione si deve fare riferimento alla planimetria allegata :

ZONA A -CENTRO, così come individuato nell'allegata planimetria;

ZONA B – ZONA ESTERNA, così come individuata nell'allegata planimetria.

Articolo 10
Criteria di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di
somministrazione poste nell'interesse generale

Tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del territorio di Concorezzo articolato nei due principali agglomerati urbani, in funzione della salvaguardia del territorio medesimo nell'interesse generale della collettività, e valutata con particolare attenzione la situazione viabilistica e di sosta urbana, si determinano le seguenti prescrizioni:

- a) in relazione alla ZONA A – CENTRO di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni per pubblico esercizio o autorizzazioni al trasferimento da una zona all'altra (da zona B a zona A) del paese possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 30% della superficie destinata alla somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela. Lo spazio minimo da garantire dovrà essere quello corrispondente ad un posto auto. Qualora in considerazione della superficie dell'esercizio, l'esercente debba assicurare lo spazio corrispondente ad un solo posto auto, l'obbligo può essere considerato assolto anche con il reperimento di un box pertinenziale entro un raggio di 150 mt. dall'esercizio stesso (mediante acquisizione/affitto) Per i parcheggi, oltre il primo, gli spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso (box e manufatti similari esclusi) o all'aperto, e situati ad una distanza massima di mt. 100 dall'esercizio. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta. La disponibilità di parcheggio privato deve essere garantita durante l'orario di esercizio dell'attività. Le aree private usate come parcheggio devono essere contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, indicante la natura di spazio di parcheggio riservato alla clientela e gli orari di parcheggio. E' vietato l'utilizzo dei medesimi spazi di parcheggio privato da parte di più soggetti esercenti l'attività di somministrazione, tranne nel caso in cui gli esercizi interessati osservino orari di attività non coincidenti e/o non sovrapposti.

- b) in relazione alla ZONA B – ESTERNA, di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale, e del numero di esercizi funzionanti, si dispone che anche in tale zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio (da zona A a zona B) potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 20% della superficie destinata alla somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela. Lo spazio minimo da garantire dovrà essere quello corrispondente ad un posto auto. Qualora in considerazione della superficie dell'esercizio, l'esercente debba assicurare lo spazio corrispondente ad un solo posto auto, l'obbligo può essere considerato assolto anche con il conferimento di un parcheggio o un box pertinenziale entro il raggio di metri 100 (mediante acquisizione/affitto). Per i parcheggi, oltre il primo, gli spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto (box e manufatti similari esclusi), e situati ad una distanza massima di mt. 100 dall'esercizio. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta. La disponibilità di parcheggio privato deve essere garantita durante l'orario di esercizio dell'attività. Le aree private usate come parcheggio devono essere contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, indicante la natura di spazio di parcheggio

riservato alla clientela e gli orari di parcheggio. E' vietato l'utilizzo dei medesimi spazi di parcheggio privato da parte di più soggetti esercenti l'attività di somministrazione, tranne nel caso in cui gli esercizi interessati osservino orari di attività non coincidenti e/o non sovrapposti.

Le precedenti disposizioni in materia di parcheggi non si applicano ai trasferimenti nella stessa zona o a quelli da una zona all'altra dettati da forza maggiore non dipendenti cioè dalla volontà o scelte imprenditoriali dell'esercente e cioè:

1. sfratto;
2. mancato rinnovo del contratto d'affitto per modifica destinazione d'uso del locale;
3. inagibilità del locale per problemi strutturali all'edificio;
4. sensibile riduzione del fatturato, pari ad almeno il 30%, dell'esercizio dovuta ad interventi disposti dall'Ente e quindi non imputabile a scelte imprenditoriali dell'esercente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi sulla viabilità da parte del Comune che rendano inaccessibile o difficoltoso l'accesso all'esercizio o eliminazione di parcheggi lungo la via.

Articolo 11

Limiti di distanza tra pubblici esercizi di somministrazione e luoghi particolari e indicazioni sugli orari

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono comunicati dagli esercenti entro i limiti stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 della L.R. n. 6/2010 e delle disposizioni regionali approvate con la Delibera di GR n. 8 /6495 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L' Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

Articolo 12

Impatto acustico ed Ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n°7/8313 del 08.03.2002, o, nei casi previsti dalla D.G.R. del 10/01/2014 n. X/1217 e dalla D.G.R. del 04/12/2017 n. X/7477, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della

Legge n°447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

Articolo 13

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 65 e 66 della Legge Regionale n° 6/2010, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica domanda di rilascio di autorizzazione per l'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 74, comma 1/bis l. r. Lombardia, n. 6/2010).

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 e 66 della Legge Regionale n°6/2010;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Articolo 14

Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune. Detto diniego deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 che interrompe i termini per la conclusione del procedimento come prescritto dall'articolo stesso.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si considera archiviato.

Articolo 15

Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 sono revocate nei seguenti casi :

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 della legge regionale n°6/2010;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 75 della legge regionale n°6/2010;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d), si intendono, a norma dell'articolo 5 della DGR 23 gennaio 2008 n. 8, le seguenti fattispecie:

- ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazioni dei locali;
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

Articolo 16

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegni nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Articolo 17

Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all' avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 della Legge Regionale n°6/2010.

L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al Comune apposita comunicazione da cui risulti l'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 65 e 66 della legge regionale 6/2010. Colui che ha ceduto la propria attività dovrà quindi presentare comunicazione di cessazione.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 66 della L.R., per un anno dalla data di apertura della successione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Articolo 18

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 19

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Per quanto riguarda l'installazione dei suddetti videogiochi, si rimanda alla deliberazione di Giunta Regionale X/1274 del 24/01/2014 "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 03/09/2014 "Determinazione dei luoghi sensibili e della distanza da essi per la collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito".

Articolo 20

Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n°564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di phone center o altre attività simili, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività: non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività.

Articolo 21

Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strade urbane ed extraurbane

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane ed extraurbane è sottoposta alla programmazione ed alla disciplina del presente regolamento.

Articolo 22

Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 76, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 6/2010. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 76, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 6/2010 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.